

***CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI DI  
LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE***  
***PRESIDENTE : PROF. LUIGI FRATI***  
***SEGRETARIO GENERALE : PROF. LUISA SAIANI***

**MOZIONE 15 maggio 2010**

La Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie riunitasi a Chieti il 15 maggio 2010,

***Presa visione*** del D.I. 19 febbraio 2009 n. 119 che all'art. 2 comma 1 stabilisce che: "Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 CFU professionalizzanti" e che all'art. 3 comma 1 stabilisce che "Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del Corso di Laurea, l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale sanitario";

***Tenuto conto*** che il termine "Insegnamenti" (ex corsi integrati) nel caso in questione va correlato alla scelta di garantire l'integrazione disciplinare con l'istituzione di più moduli, che prevedono più docenti per lo stesso Insegnamento, ma un unico esame di profitto;

***Considerato*** che il MIUR ed il CNVU dovrebbero chiarire in termini pratici l'applicazione della norma, che prevede un criterio generale di "copertura degli insegnamenti" e la specifica possibilità d'individuare insegnamenti affidabili a personale sanitario;

***Tenuto conto*** che la normativa europea [U.E.-Direttiva 7 settembre 2005/36/CE; GU UE 30 settembre 2005] obbliga per alcune professioni ad un tirocinio molto consistente [anche oltre i 60 CFU/anno se le ore equivalenti sono calcolate in 1 CFU=25/30 ore, come previsto dalla normativa sui Corsi di Laurea e di Laurea magistrale] e che, proprio in relazione alla Direttiva Europea, il tirocinio si conclude ogni anno con valutazione di profitto [idoneità/non idoneità o – preferibilmente – con voti in trentesimi] e che, pertanto, ne deriva che dei 20 esami massimo possibili, 3 sono valutazioni annuali del tirocinio e massimo 17 per gli insegnamenti (ex corsi integrati);

***all'unanimità ritiene*** che, dalle premesse citate, l'applicazione della norma dovrebbe essere la seguente: " Lo standard minimo di docenza universitaria necessario per l'accreditamento dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie è da intendersi nel senso che detto 50% degli insegnamenti sia soddisfatto con la presenza di almeno un professore di ruolo o ricercatore universitario nell'insegnamento (ex corso integrato), ovvero nella metà dei 17 insegnamenti (ex corsi integrati)";

***chiede pertanto*** di voler considerare la necessità di comunicare agli Atenei una nota esplicativa in modo da garantire uniformità nell'interpretazione e applicazione del dispositivo normativo.

Presidente : Prof. Luigi Frati  
email: [luigi.frati@uniroma1.it](mailto:luigi.frati@uniroma1.it)

Segretario: Prof. Luisa Saiani  
email: [luisa.saiani@univr.it](mailto:luisa.saiani@univr.it)